

*IL CARATTERE INTEGRALE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
DELL'UNIONE EUROPEA*

*L'interazione delle norme riguardanti la competenza giurisdizionale, i conflitti di
leggi, l'efficacia delle decisioni e la cooperazione tra autorità*

Dott.ssa Ilaria Aquironi

Abstract

L'Unione europea, in relazione ad uno specifico rapporto o ad un determinato istituto caratterizzato da elementi di internazionalità, tende a volerne delineare una disciplina internazionalprivatistica integrale. Essa dà vita a norme uniformi riguardanti l'intero ventaglio di funzioni assolte dal diritto internazionale privato – norme sulla competenza giurisdizionale, sui conflitti di leggi, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nonché sulla cooperazione tra autorità.

Tali norme sono racchiuse vuoi all'interno di due strumenti normativi distinti ma tra loro connessi – solitamente, il primo concernente i profili della competenza giurisdizionale e della circolazione delle decisioni, il secondo dedicato alle norme sui conflitti di leggi – vuoi nella cornice di uno strumento omnicomprensivo.

La ricerca si propone di delineare i tratti distintivi, le funzioni e i limiti del carattere integrale del diritto internazionale privato dell'Unione europea.

Dopo una prima parte dedicata all'approfondimento dei metodi di coordinamento tra ordinamenti giuridici elaborati dalla dottrina internazionalprivatistica, si è proceduto alla ricostruzione dell'oggetto e dello scopo del diritto internazionale privato, nonché dell'interazione tra le funzioni da esso assolte, nell'ambito di due esperienze nazionali – quella italiana e quella tedesca – ritenute paradigmatiche.

La seconda parte della ricerca è stata dedicata all'analisi dell'approccio integrale adottato dall'Unione europea nell'elaborazione di strumenti di diritto internazionale privato uniforme.

Si sono isolate tre distinte funzioni che, nella cornice del diritto internazionale privato dell'Unione europea, l'approccio integrale è chiamato ad assolvere.

In primo luogo, il carattere integrale funge da *fattore di ordine*. Tale scopo viene raggiunto, nella prospettiva europea, attraverso due tecniche distinte: a) la prima, consistente nell'adozione di nozioni comuni ai vari strumenti di diritto internazionale privato uniforme; b) la seconda, consistente nell'impiego di nozioni *funzionali*, ovverosia nozioni contenute in uno strumento teso ad assolvere una delle funzioni attribuite al diritto internazionale privato, per la determinazione del cui contenuto è necessario fare riferimento a norme contenute in un diverso strumento e chiamate ad assolvere una diversa funzione internazionalprivatistica.

In secondo luogo, l'approccio integrale si erge a *promotore della fiducia* tra i diversi Stati membri ed i soggetti che, nello spazio giuridizionario europeo, instaurano rapporti che trascendono

i confini nazionali. L'interazione tra le diverse funzioni consente, difatti, di garantire un più elevato grado di certezza e prevedibilità, aumentando, di fatto, la fiducia e contribuendo a promuovere la mobilità transnazionale degli individui e gli scambi commerciali.

In terzo ed ultimo luogo, il carattere integrale sembra voler assumere un *ruolo di protezione* per quelle figure – quali il *de cuius* ed il minore – che non possono più, o non ancora validamente, manifestare le proprie volontà.

Da ultimo, si sono ripercorsi i potenziali limiti del solo approccio integrale. In questo senso, sembra opportuno giungere al superamento della contrapposizione tra metodo tradizionale dei conflitti di leggi – nella sua accezione integrata promossa dall'Unione europea – e metodo del riconoscimento delle situazioni. Solamente una strategia sinergica tra unificazione delle norme di diritto internazionale privato – a carattere integrale –, e metodo del riconoscimento, sembra poter soddisfare al meglio gli scopi perseguiti dall'Unione europea tramite la creazione di strumenti in materia di cooperazione giudiziaria civile.